

## LE SENTENZE

## LE SENTENZE

<b>Organo</b>	<b>Cassazione Civile Sezione 5</b>
<b>Riferimento</b>	<b>9423 – 22 maggio 2020</b>

### Dispositivo

**Negli accertamenti basati su conti correnti il Giudice deve esaminare le movimentazioni nel merito. All'analiticità da parte del contribuente deve corrispondere altrettanta analiticità da parte del giudice nell'esaminare quanto documentato.**

### COMPENDIO

Nell'esame dei giudici di merito si è rinvenuta un'immediata percezione che, su fatti controversi e decisivi per il giudizio non vi sia stata analiticità sufficiente.

*"l'esame dei giudici di merito sui fatti controversi e decisivi per il giudizio, non soddisfa i canoni dell'analiticità della valutazione della prova e, a monte, di ciascuna contestazione dell'Amministrazione nel confronto con le allegazioni giustificative addotte dal contribuente; la Commissione tributaria regionale ha esaminato le movimentazioni secondo una ripartizione dell'onere probatorio approssimativo ed erroneo e senza analizzare il quadro complessivo dei fatti oggetto di giudizio."*

*"...questa Corte, con sequenza giurisprudenziale univoca ha da tempo chiarito che«in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili»(cfr. Sez. 5, Sentenza n. 18081 del 04/08/2010, Rv. 615112-01; Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618-01; Sez. 5, Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018, Rv. 650526-02)."*